


MODULARIO  
P.C.M. - 207

USC 234

# Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DICA 0001487 P-4.8.1.11  
del 30/01/2013



7525597

SEGRETARIATO GENERALE

A TUTTI I MINISTERI  
Ufficio di Gabinetto

e, p.c. AL CONSIGLIO DI STATO  
ALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO  
ALLA CORTE DEI CONTI  
LORO SEDI

**Oggetto: Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche direttive di enti, Istituti e Società di cui all'art. 12 della legge 441/1982**

## 1. La disciplina vigente

La legge 5 luglio 1982, n. 441 ha introdotto l'obbligo, anche per titolari di cariche direttive presso Enti, Istituti e Società, di rendere nota la propria situazione patrimoniale al fine di portarla a conoscenza dei cittadini.

L'attuazione della disciplina contenuta nella legge del 1982 è stata demandata a questa Presidenza che, annualmente, raccoglie i dati in un bollettino e ne consente la consultazione presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo.

Al fine, poi, di rendere accessibili le notizie al maggior numero possibile di cittadini, la Presidenza del Consiglio, concordemente con il Ministero dell'interno, ha disposto la trasmissione del predetto bollettino ad ogni Prefettura, affinché in ogni capoluogo di provincia ne sia possibile la consultazione secondo le modalità in uso presso la medesima Presidenza.

Ai sensi delle circolari attuative della legge che si sono succedute negli anni (circolare PCM 6 settembre 1982, n. UCI/3409/I.113; circolare PCM 11 febbraio 1986, n. UCI/AP-6192/0-2; circolare PCM 14 novembre 1995, n. UCA/15411/II. 4.7.3, circolare Ministero dell'Interno, 11 gennaio 1996, n. M/7804, circolare PCM 17 aprile 2002, n. DICA/3418III4.7.3) tali modalità consistono: nel dare notizia, con un comunicato stampa, della possibilità di consultazione del bollettino in giorni ed orari predeterminati, nell'annotazione da parte dell'amministrazione, in un apposito registro, delle generalità e degli indirizzi di coloro che sono ammessi alla consultazione del bollettino.

Nel corso degli ultimi anni, alcune previsioni legislative hanno inciso sulla materia, rendendo necessario un adeguamento degli adempimenti attuativi della legge n. 441 del 1982.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE

La presente circolare intende dunque dettare chiarimenti operativi ai fini dell'attuazione della legge n. 441 del 1982 che sia compatibile con i principi vigenti in materia di trasparenza e di organizzazione delle amministrazioni pubbliche.

## 2. I destinatari della normativa

L'articolo 12 della legge n. 441 del 1982 estende l'applicazione della disciplina contenuta negli articoli 2, 3, 4, 6 e 7:

1) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio dei Ministri od a singoli Ministri;

2) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;

3) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire cinquecento milioni;

4) ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;

5) ai direttori generali delle aziende speciali di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai centomila abitanti.

Nel corso degli anni, sono stati posti numerosi quesiti in merito all'esatto perimetro di applicazione di tali disposizioni legislative.

In primo luogo, si è posta la questione dell'individuazione dei destinatari degli obblighi di comunicazione dei dati patrimoniali di cui alla normativa in questione, con specifico riferimento alle **modalità di nomina o designazione dei titolari delle cariche**.

La problematica ha assunto rilievo con particolare riferimento agli organi di alcuni istituti ed enti il cui procedimento di nomina risulta complesso.

Sp

Te



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE

a) Il D.lgs. 288/2003 di riordino della disciplina degli **istituti di ricovero e cura a carattere scientifico**, ha previsto la trasformazione degli istituti in fondazioni e, nell'ambito della separazione della funzioni gestionale dalla funzione di direzione scientifica, ha operato, all'art. 3 comma 4, una distinzione tra la carica di direttore generale, nominato dal consiglio di amministrazione dell'istituto tra membri esterni allo stesso, e quella di direttore scientifico nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione.

L'analisi delle diverse modalità di nomina dei titolari delle cariche in esame, l'una di esclusiva competenza del c.d.a dell'ente, l'altra di competenza del Ministro della salute, ma di carattere tecnico- scientifico, hanno indotto questa Presidenza a ritenere evidente l'autonomia regolamentare e gestionale dell'istituto e ad escludere l'assoggettabilità dei titolari delle cariche in questione dall'ambito applicativo dell'art. 12 della legge 441/82.

b) Altra questione dibattuta riguarda i Segretari generali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Al riguardo, questa Presidenza ritiene senza dubbio estensibile a tali incarichi l'adempimento di cui all'art.12, e ciò sia in relazione al procedimento di nomina del Segretario generale che viene formalizzato da parte del Ministro dello sviluppo economico, su designazione della giunta, ai sensi dell'art. 20 della legge 580/93, che per la natura giuridica delle Camere di Commercio, in quanto enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese come previsto dall'art. 1 della legge 580/93.

c) Sono, invece, da intendersi esclusi dall'ambito applicativo soggettivo della legge, i direttori generali o segretari generali che non svolgano funzioni di organo dell'ente ed ai quali si applica la disciplina prevista dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

d) Con riferimento al disposto di cui al comma 2 del citato articolo 12, è emersa, inoltre, la questione dell'applicabilità della normativa alle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione anche indiretta, per il tramite cioè di altre società anche se totalmente partecipate a loro volta dallo Stato o da enti pubblici.

Al riguardo, questa Presidenza ritiene di dover confermare l'orientamento già espresso nella precedente Circolare in data 11 febbraio 1986, secondo cui la previsione legislativa sembra del tutto chiara nell'individuare, nell'ambito dell'intervento o della partecipazione, esclusivamente lo Stato e gli enti pubblici e che, pertanto, la disposizione non si possa applicare alle società non partecipate direttamente dagli stessi.

e) Con riguardo, poi, alla percentuale di partecipazione prevista dalla legge, pari almeno al 20%, si raccomanda alle amministrazioni vigilanti l'onere di verificare tale requisito, in occasione dell'inoltro a questa Presidenza degli elenchi aggiornati degli enti tenuti all'adempimento.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE

f) Infine, si osserva che, ampliando l'ambito del dettato letterale della legge 441/82, si devono ritenere comunque obbligati agli adempimenti di cui all'art. 12, tutti i soggetti che ricoprono cariche di vertice negli enti e nelle società partecipate (presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati, direttori generali, commissari straordinari, commissari liquidatori, vicecommissari, segretari generali, ecc.)

### 3. Il procedimento. Termini e sanzioni.

Con la presente circolare, si intende altresì dare chiarezza in merito ai diversi adempimenti in capo ai soggetti interessati, con le relative tempistiche ed aggiornare, a fini di abbreviazione del procedimento, i termini per la trasmissione della documentazione richiesta.

#### a) Adempimenti in occasione della prima nomina (art.2, legge n.441 del 1982)

Entro tre mesi dalla nomina, i soggetti destinatari della legge sono tenuti a depositare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

#### b) Adempimenti relativi agli anni successivi alla nomina (art. 3, legge n. 441 del 1982)

Coloro che hanno già adempiuto a quanto previsto dall'art. 2, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui all'art. 2, n. 1, intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.

Anche tale adempimento si estende al coniuge non separato ed ai figli non conviventi, se vi consentono.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE

## c) Adempimenti successivi alla cessazione dall'ufficio (art. 4, legge n. 441 del 1982)

Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, i soggetti destinatari della legge sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui all'art. 2, n. 1, intervenute dopo l'ultima attestazione.

Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, i medesimi soggetti sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

Anche tale adempimento si estende al coniuge non separato ed ai figli non conviventi, se vi consentono.

## 4. Pubblicazione del Bollettino (articoli 9 e 14, legge n. 441 del 1982)

Le dichiarazioni previste nei numeri 1 e 3 del primo comma dell'articolo 2, nonché quelle previste dagli articoli 3 e 4, vengono riportate in apposito bollettino pubblicato annualmente a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello stesso bollettino devono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie relative al reddito complessivo risultante dalla dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi del numero 2 del primo comma dell'articolo 2 (utilizzando gli appositi modelli predisposti da questa Presidenza, reperibili sul sito internet: [www.governo.it/Presidenza/DICA](http://www.governo.it/Presidenza/DICA)).

Il bollettino è a disposizione dei soggetti indicati nell'articolo 8. Copia in formato elettronico del Bollettino è trasmessa, annualmente a tutte le Prefetture, al fine di renderne possibile la consultazione permanente da parte di chiunque ne abbia interesse.

## 5. Modalità di consultazione

Della pubblicazione del bollettino annuale è data notizia, a cura del Dipartimento del coordinamento amministrativo di questo segretariato, con un comunicato stampa, in cui sono indicati i giorni e gli orari per la consultazione del bollettino da parte del pubblico. In apposito registro sono annotati le generalità e gli indirizzi di coloro che sono ammessi alla consultazione.

Ai sensi del parere reso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 24 luglio 2012, **occorre consentire ai cittadini di prendere visione ed altresì, ove richiesto, di estrarre copia, cartacea od elettronica, dell'anzidetta pubblicazione.** In particolare, l'adita Commissione ha riconosciuto la possibilità per i cittadini di accedere al bollettino, non soltanto prendendone visione, ma anche estraendone copia, ai sensi e secondo le modalità di cui agli articoli 24, comma 1 della legge n. 241 del 1990 e 7 comma 6 del DPR n. 184 del 2006, affermando che: *"alla luce della regola risultante dal combinato disposto dell'art. 22, comma 1), lettera a), e dell'art. 25, comma 1, della legge n. 241/1990, secondo la quale il diritto di accesso è pienamente esercitabile sia attraverso la visione dei documenti amministrativi, sia mediante l'estrazione di copia. Tale regola, risultando dalle modifiche apportate alla disciplina dettata dalla legge n. 241/1990, impone di ritenere ormai superata la previsione dell'impossibilità di estrarre copia del*



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE

*bollettino annuale pubblicato a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenuta nella circolare UCA 15411/II.4.7.3 del 14.11.1995 del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Naturalmente nulla osta a che la facoltà di estrarre copia del predetto bollettino, qualora ciò sia richiesto dall'accedente, sia esercitata mediante rilascio di copia informatica di tale documento."*

## 6. Mancato rispetto dei termini

Nel caso di inadempienza degli obblighi e dei termini imposti dagli articoli 2, 3, 4 e 6 e ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7, 12 e 14 della citata legge n. 441 del 1982, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di effettuare una diffida ad adempiere, entro il termine di quindici giorni, trascorsi i quali da notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei soggetti inadempienti.

## 7. Trasmissione dei dati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Fermo restando l'obbligo del rispetto dei termini di cui al punto 3 della presente circolare e in considerazione anche dei nuovi termini di scadenza in vigore per la presentazione della dichiarazione dei redditi *online* e al fine di consentire la raccolta dei dati richiesti, nonché l'individuazione dei soggetti eventualmente inadempienti, si prega di provvedere ad inoltrare, entro e non oltre il **31 gennaio di ogni anno** a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri, un elenco aggiornato degli enti, istituti e società sottoposti alla normativa in argomento, con indicazione della loro sede e dei nominativi dei titolari delle rispettive cariche tenute agli adempimenti di cui alla citata legge 441 del 1982.

Si comunica, infine che la presente nota e l'ulteriore documentazione concernente l'argomento sono pubblicate sul sito internet all'indirizzo [www.governo.it/Presidenza/DICA](http://www.governo.it/Presidenza/DICA) e che l'elenco aggiornato potrà essere inoltrato anche in forma elettronica a mezzo e-mail all'indirizzo Pec: [segreteria.dica@mailbox.governo.it](mailto:segreteria.dica@mailbox.governo.it)

10 GEN 2013

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SEGRETARIATO GENERALE

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 149/2013  
Roma, 22.1.2013

IL REVISORE

Seofin

IL DIRIGENTE

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Segretario Generale

Manlio Steano